Allegato A

CAPITOLATO D'ONERI

PRELIMINARE INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO VOLTA ALL'INDIVIDUZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI PINEROLO TRAMITE L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

INDICE

Art. 1 - Oggetto del contratto

Art. 2 – Descrizione del servizio

Art. 3 – Definizione del corrispettivo

Art. 4 – Durata del contratto

Art. 5 - Cauzione definitiva

Art. 6 - Obblighi e responsabilità dell'affidatario

Art. 7 - Rischi da interferenza

Art. 8 - Danni e penalità

Art. 9 - Modalità di pagamento

Art. 10 - Revisione dei prezzi

Art. 11 – Subappalto e cessione del contratto

Art. 12 – Recesso dal contratto

Art. 13 – Risoluzione del contratto

Art. 14 - Codice di comportamento

Art. 15 – Stipula del contratto

Art. 16 – Foro competente

Art. 17 – Norme di rinvio

Art. 18 – Responsabile del procedimento

Art. 1 - Oggetto del contratto
Questo Comune intende affidare il servizio di ristorazione automatica rappresentata dalla somministrazione di bevande presso il Teatro Sociale di Pinerolo sito in Piazza Vittorio Veneto n. 24, da svolgersi mediante l'installazione e gestione di distributori automatici per il periodo compreso tra il 01.01.2019 ed il 30.09.2020 (eventualmente rinnovabile di un anno).

Art. 2 - Descrizione del servizio
Il servizio che si intende acquisire prevede la fornitura in comodato gratuito, l'installazione e la gestione di:
- n. 1 distributore di bevande calde
- n. 1 distributore di bevande fredde

presso il Teatro Sociale sito in Piazza Vittorio Veneto n. 24 a Pinerolo.

Il servizio prestato dovrà essere comprensivo di:
- consegna, posizionamento ed installazione dei distributori automatici presso il Teatro Sociale all'interno degli spazi appositamente individuati dall'Ente;
- approvvigionamento dei prodotti alimentari, caricamento degli stessi all'interno dei distributori automatici e rimozione dei prodotti non venduti da effettuarsi con regolarità e puntualità in occasione di ogni singolo evento o manifestazione;
- disinstallazione e ritiro dell'erogatore alla scadenza del periodo contrattuale;
- interventi di assistenza tecnica e manutenzione necessari per il corretto funzionamento dei distributori automatici, che dovranno essere eseguiti entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione della segnalazione trasmessa dall'Ente (pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 8, lettera a);
- sostituzione in caso di guasto irreparabile entro cinque giorni lavorativi dalla data di constatazione del guasto da parte di propri tecnici incaricati (pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 8, lettera b).

Ogni intervento all'interno dei locali del Teatro Sociale dovrà essere effettuato nella giornata e nella fascia oraria da concordarsi con l'Ufficio competente.

Il Fornitore dovrà osservare tutte le prescrizioni di legge necessarie, sotto la propria ed esclusiva responsabilità ed a proprio intero rischio imprenditoriale, tenendo manlevato ed indenne l'Ente da ogni eventuale pretesa di terzi.
Il Fornitore è tenuto ad osservare scrupolosamente le vigenti norme in materia igienico sanitaria e di sicurezza, in tema di pulizia di attrezzature e apparecchiature utilizzate per ogni intervento nella manipolazione, conservazione, somministrazione delle bevande, in tema di autocontrollo sanitario, di analisi dei punti critici dei prodotti di lavoro.
In particolare, il Fornitore dovrà essere sempre in condizione di certificare la genuinità dei generi acquistati e somministrati.
Nello svolgimento del servizio, il Fornitore dovrà garantire, per tutta la durata dello stesso, uno standard di elevata qualità e il rispetto delle norme che disciplinano la somministrazione di generi alimentari, provvedendo all'approvvigionamento dei prodotti in vendita, garantendone l'alta qualità.

Art. 3 - Definizione del corrispettivo
Il Fornitore riconoscerà all'Ente un corrispettivo definito in percentuale sui ricavi derivanti dalla vendita effettuata attraverso i distributori automatici installati.
Il Fornitore comunicherà l'ammontare del venduto secondo la modalità e la cadenza che verranno successivamente concordate con l'Ente, previa verifica congiunta con un incaricato dell'Ente.
L'Ente non richiede alcun importo fisso per l'installazione dei distributori automatici.

Art. 4 - Durata del contratto
Il servizio dovrà essere svolto nel periodo compreso tra il 01.01.2019 ed il 30.09.2020 ed alla scadenza potrà eventualmente essere rinnovato di un ulteriore anno.
Nel caso in cui non venga esercitata l'opzione di rinnovo, il contratto si intenderà concluso a tutti gli effetti alla data del 30.09.2020 senza necessità di disdetta da parte dell'Ente.

Art. 5 - Cauzione definitiva
L'operatore economico affidatario del servizio è esonerato dal costituire la cauzione definitiva a garanzia del presente affidamento, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. trattandosi di un servizio di importo non elevato.

Art. 6 - Obblighi e responsabilità dell'affidatario
Il Fornitore sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché delle norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.
Il Fornitore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato il servizio.
L'affidatario è inoltre responsabile dei danni arrecati al patrimonio dell'Ente dagli operatori durante l'espletamento del servizio e si impegna a risarcire gli eventuali danni a fronte di una contestazione formale da parte dell'Ente.

Art. 7 - Rischi da interferenza
Il Fornitore sarà tenuto alla compilazione di apposita documentazione utile alla valutazione dei rischi da interferenza di cui all'art. 26 comma del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
L'accesso ai locali del Teatro Sociale verrà regolato secondo le disposizioni stabilite dal coordinatore della sicurezza del teatro.

Art. 8 - Danni e penalità
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'operatore economico affidatario del servizio, lo stesso non intervenga:
a) entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione della segnalazione trasmessa dall'Ente a mezzo e-mail per interventi di assistenza tecnica e manutenzione necessari per il corretto funzionamento dei distributori automatici, si applicherà una penale di Euro 10,00 per ogni giorno di ritardo, che verrà addebitata sulla prima fattura utile, fino all'importo massimo di Euro 50,00;
b) entro cinque giorni lavorativi dalla data di constatazione da parte di propri tecnici incaricati per la sostituzione in caso di guasto irreparabile, si applicherà una penale di Euro 10,00 per ogni giorno di ritardo, che verrà addebitata sulla prima fattura utile, fino all'importo massimo di Euro 50,00.
In caso di accertate gravi inadempienze documentate nello svolgimento del servizio l'Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto, dopo aver chiesto formalmente le motivazioni e qualora non abbia ricevuto formalmente adeguate giustificazioni entro 10 giorni.
Costituiscono gravi inadempienze documentate n. 2 (due) ritardi che comportino l'applicazione delle penali per un importo superiore ad Euro 50,00 nello stesso anno solare.
L'applicazione delle penali e la risoluzione per inadempimento verranno comunicate all'ANAC, come previsto dalla normativa vigente.

Art. 9 - Modalità di pagamento
Il pagamento dei corrispettivi spettanti all'Ente dovrà essere effettuato dal Fornitore entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, emessa dall'Ente e trasmessa tramite piattaforma SDI ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs n. 127/2015 e della Legge n. 205/2017, che a decorrere dal 01.01.2019 prevedono l'obbligatorietà della fatturazione elettronica per tutte le operazioni effettuate tra soggetti residenti nel territorio nazionale.
Il Fornitore si impegna a:
- comunicare tempestivamente all'Ente i dati necessari per l'emissione della fatturazione elettronica;
- l'ammontare del venduto utile a determinare il corrispettivo spettante all'Ente secondo la modalità e la cadenza che verranno successivamente concordata con l'Ente.

Art. 10 - Revisione dei prezzi
La percentuale riconosciuta all'Ente sui ricavi derivanti dalla vendita effettuata attraverso i distributori automatici installati non è soggetta a revisione e rimarrà pertanto invariata per l'intero periodo di vigenza contrattuale.

Art. 11 - Subappalto e cessione del contratto
Sono vietati sotto qualsiasi forma il subappalto e la cessione del contratto.

Art. 12 - Recesso dal contratto
L'Ente si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'affidatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'affidatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero attraverso PEC.
Il recesso opera di diritto in caso di attivazione, successivamente alla data di stipula del contratto, di una convenzione Consip S.p.A. per un servizio corrispondente a quello oggetto di affidamento, i cui parametri prezzo-qualità siano più convenienti, e nel caso in cui l'affidatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della legge n. 488/1999 e s.m.i.

Art. 13 - Risoluzione del contratto
Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all'affidatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero attraverso PEC all'indirizzo indicato dall'affidatario.
Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine senza che pervengano osservazioni, ovvero qualora le giustificazioni addotte non vengano ritenute valide, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto.
Si provvederà inoltre a risolvere il contratto nei seguenti casi:
- frode accertata nell'esecuzione del contratto;
- mancato inizio dell'esecuzione del contratto nei termini stabiliti dal presente capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura richiesta;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale della fornitura, senza giustificati motivi;
- reiterati ritardi nell'esecuzione del servizio affidato;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità del servizio;
- cessione del contratto;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità del contratto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'affidatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile;
- la violazione da parte dell'affidatario e da parte del personale impiegato degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al successivo art. 14.

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'Ente potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'affidatario, il regolare funzionamento del contratto.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'affidatario, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 14 - Codice di comportamento
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dell'art. 1 del "Codice di comportamento del Comune di Pinerolo", adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 359/2013, l'operatore economico affidatario dovrà dichiarare attraverso la dichiarazione sostitutiva unica inoltrata contestualmente alla presente, di aver preso visione di tali Codici, e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, e di impegnarsi, pena la risoluzione o la decadenza dal contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili.

Art. 15 - Stipula del contratto
Nei confronti dell'operatore economico cui il Comune di Pinerolo intenderà aggiudicare il servizio sulla base dell'offerta acquisita mediante l'indagine di mercato, verrà formulata successiva "Trattativa diretta" attraverso il MEPA.
Il contratto si intenderà quindi concluso mediante la sottoscrizione con firma digitale del "Documento di Stipula" relativo alla "Trattativa diretta" espletata tramite il MEPA, scaricabile attraverso il portale www.acquistinretepa.it nelle forme previste dalla legge, e cioè ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice.
Sul contratto il fornitore dovrà assolvere al pagamento dell'imposta di bollo di Euro 16,00, i sensi dell'art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i.

Art. 16 - Foro competente
Per eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione, applicazione, esecuzione, recesso o risoluzione del contratto relativo al presente servizio e per le quali si faccia ricorso all'Autorità Giudiziaria il foro territorialmente competente è quello di Torino.
Per la definizione delle controversie è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 17 - Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa rinvio, oltre che alle norme contenute nel Codice Civile, alla disciplina normativa vigente in materia di contratti pubblici ed al Bando MEPA "Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni" - Categoria "Servizi di ristorazione" – Sottocategoria 7 "Servizi di gestione distributori automatici".

Art. 18 - Responsabile del procedimento
La Responsabile del procedimento è la dott.ssa Chiara Prompicai, Funzionario amministrativo del Settore Istruzione-Informativo incaricato di Posizione organizzativa.